settembre-dicembre 1992 fascicolo 5°- 6° anno 37º / 1992

spedizione in abbonamento postale - gruppo 4º - 70%

fondata da Tullio Ascarelli



direttori:

Giuseppe Auletta - Alberto Crespi Piergaetano Marchetti - Luigi Mengoni Ariberto Mignoli - Guido Rossi - Bruno Visentini

**ESTRATIC** 



dott. A. Giuffrè editore - Milano

GIOVANNI PAOLO ACCINNI

## Fatti di bancarotta e responsabilità penale degli amministratori senza delega

SOMMARIO: 1. La responsabilità penale dei soggetti che non hanno tenuto una condotta attiva nella commissione dei fatti di bancarotta. — 2. La fattispecie di bancarotta semplice impropria di cui all'art. 224, n. 2; l.f. — 3. Il contenuto dell'obbligo di vigilanza « sul generale andamento della gestione » inteso alla rilevazione degli atti pregiudizievoli al fine della reazione impeditiva o riparatrice. — 4. L'effettiva e concreta possibilità di conoscenza dei fatti pregiudizievoli quale indispensabile presupposto di violazione degli obblighi di vigilanza e di intervento nei poteri riconoscibili all'amministratore ai fini dell'adempimento dei propri doveri.

1. È ormai un dato di esperienza che gli amministratori di società di capitali, ancorché privi di funzioni delegate, a seguito della dichiarazione di fallimento della società alla cui amministrazione erano preposti si vedano contestare fatti di bancarotta fraudolenta in concorso con i soggetti che, muniti di delega, o pur privi di formali investiture di cariche sociali, siano riconosciuti responsabili di aver commesso fatti punibili a titolo di bancarotta fraudolenta, e ciò sul rilievo che, ove essi avessero effettivamente adempiuto al proprio compito, non si sarebbe verificato il risultato dannoso oggetto di incriminazione. D'altra parte, se avessero «fatto gli amministratori » avrebbero saputto, e sapendo avrebbero dovuto impedire: come amministratori — si aggiunge — non potevano infatti non sapere quanto, dunque, avrebbero dovuto impedire. Questi, in sintesi ed in sostanza, gli assunti per lo più all'ordine della contestazione, e motivo poi della condanna.

Considerata peraltro la difficoltà di accertare, in concreto, il contenuto e l'estensione di quegli obblighi, si finisce così per affermare inadempiuto un compito senza che se ne siano chiariti limiti e presupposti: con il risultato che l'affermazione di responsabilità si sostanzia e viene

ad essere individuata *in re ipsa*, ossia nella stessa qualifica di amministratore, per sé sola considerata; alla stregua, quindi, di una sorta di presunzione ovviamente inaccettabile in sede penale.

e, infine, il fatto risulti punibile a titolo di colpa. si, risulti poi dotata di efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento contestare soltanto una condotta omissiva che potrà essere penalmente ri sione non conosceva sia assolutamente diversa, a questi ultimi potendosi levante solo se la mancata conoscenza sia addebitabile a colpa degli stesattivamente posto in essere i fatti-reato e di chi quei fatti e la loro commissemplice; ma si chiarisce altresì quali siano questi obblighi e quale sia il loro contenuto. Si sottolinea in tal modo come la posizione di chi abbia le » distinzione tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta pongono obblighi di « vigilanza », con ciò operandosi una « fondamenta vante per violazione di norme di legge, e segnatamente di quelle che imcondotta attiva nella commissione dei fatti oggetto di accertamento e cooperare una distinzione tra coloro cui è addebitabile, a diverso titolo, una loro invece cui semmai sarebbe imputabile un'omissione penalmente rile dice di merito (1), nel quale non solo si pone in evidenza la necessità di Di notevole interesse, pertanto, un recente provvedimento di un giu

no per impedire il compimento degli atti pregiudizievoli » (2). quanto meno, la possibilità di conoscerli e che, nonostante tale consapevolezza o possibilità, sono rimasti inerti e non hanno fatto quanto poteva sarà necessario accertare se essi ebbero la consapevolezza di tali fatti o a comportamenti adottati da singoli amministratori, in assenza di inter corso a porre in essere i fatti di depauperamento del patrimonio sociale bilità di quegli amministratori e sindaci che non hanno attivamente con venti formali dell'organo collegiale; per affermare pertanto una responsa di delibere imputabili al consiglio di amministrazione, ma a decisioni ed da norme dell'ordinamento ». E questa distinzione « è fondamentale (...), contestati e coloro che sono chiamati a rispondere degli stessi fatti ad al bile, a vario tifolo, una condotta attiva nella perpetrazione dei fatti reato proprio perché fatti di distrazione sono stati posti in essere non a seguito tro titolo e specificatamente per inosservanza degli obblighi loro impost imputati va comunque operata una distinzione fra coloro cui è addebita-Nella decisione in questione si afferma infatti che « nel novero degli

<sup>(1)</sup> Sentenza-ordinanza G.I. Trib. Milano, 3 marzo 1991, inedita. La sentenza, quanto ai profili qui di seguito riportati, è stata confermata nel successivo grado di giudizio della Sez. Ist. della Corte d'Appello in data 13 maggio 1992, anch'essa inedita.

Sentenza-ordinanza, cit.

Soltanto se vi è la consapevolezza dei fatti-reato è ipotizzabile una responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta per omesso doloso impedimento ai sensi dell'art. 40, cpv., c.p.; viceversa, se a fronte di una possibilità di conoscenza la consapevolezza manchi in ragione di una negligenza imputabile all'amministratore per violazione dei doveri a lui imposti dalla legge, cosicché lo stesso non si attivi per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose degli atti pregiudizievoli, la sola forma di responsabilità che è possibile affermare è quella (e soltanto quella) a titolo di bancarotta semplice impropria ai sensi dell'art. 224, n. 2 l.f.

La consapevolezza è dunque l'elemento indispensabile perché chi non ha tenuto una condotta attiva nella commissione del fatto-reato possa essere riconosciuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; la sola possibilità di conoscenza può invece valere esclusivamente ad integrare la richiamata ipotesi di bancarotta semplice se, a fronte di una siffatta oggettiva (e soggettiva) possibilità, la mancata effettiva conoscenza sia imputabile a colpa dell'amministratore (e sempre che sussista il nesso di causalità richiesto dal testo della norma).

Come già con assoluta chiarezza osservato, « finché si tratta dell'omesso impedimento di reati del cui verificarsi si era "a conoscenza", la responsabilità penale degli amministratori e dei sindaci inerti è assicurata, perché si delinea una normale ipotesi di concorso doloso omissivo nelle varie forme di violazione della disciplina penale della gestione. Di rado però sarà possibile provare un'omissione "consapevole" del genere; ed è appunto per rendere più aderente alla realtà il compito di controllo di amministratori e sindaci che il diritto civile ha statuito un "obbligo di vigilanza" sull'andamento della gestione, quando una siffatta vigilanza avrebbe consentito di "venire a conoscenza" e, quindi, di impedire il compimento di reati ».

« La violazione di quell'obbligo dà vita però a una omissione colposa, che sul piano penalistico sarà valorizzabile, a titolo di concorso, solo per un campo ristrettissimo di illeciti: cioè solo nel quadro delle contravvenzioni e dei delitti punibili a titolo di colpa. Per i delitti, il campo di rilevanza dell'omesso impedimento colposo si riduce, perciò, in pratica, alle sole ipotesi autenticamente colpose di bancarotta semplice » (3).

In assenza della suggerita fattispecie di agevolazione colposa omissiva per omesso impedimento colposo dei delitti dolosi compiuti nella gestione sociale, l'unica fattispecie che può avere giuridica rilevanza in capo all'amministratore che non abbia posto in essere una condotta attiva nella commissione di fatti di bancarotta, dei quali non era a conoscenza, è dunque quella di cui all'art. 224, n. 2, 1.f.

2. L'art. 224, n. 2, l.f., stabilisce che « si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge ». Il testo della norma è chiaro: il dissesto della società costituisce l'evento consumativo del reato e deve essere cagionato od aggravato con inosservanza degli obblighi agli amministratori imposti dalla legge (cosidetta colpa « specifica »).

Ai fini dell'integrazione del divieto è dunque necessaria la soddisfazione di due esigenze: l'esistenza, anzitutto, di un nesso di causalità tra la condotta dell'agente ed il dissesto della società che — come chiarito — « deve considerarsi cagionato dal soggetto non solo quando senza la condotta di costui non si sarebbe verificato, ma altresì quando sarebbe stato minore, vale a dire, allorché la condotta medesima ne ha determinato un aggravamento » (\*); e l'esistenza, poi, ai fini dell'elemento soggettivo colposo, dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla legge.

L'obbligo imposto agli amministratori dalla legge, la violazione del quale può comportare la forma di responsabilità in questione, è appunto quello stabilito dal comma 2 dell'art. 2392 c.c. che prevede la responsabilità solidale degli amministratori, senza delega di funzioni, « se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose ».

Compito dell'accusa (e dell'organo giudicante) è dunque quello di provare e di accertare la sussistenza di una negligenza nel dovere di viglianza e di intervento imposti, e la sussistenza del nesso di causalità tra l'eventuale configurabilità di essa ed il verificarsi dell'evento. La disposi-

<sup>(3)</sup> MARINUCCI-ROMANO, Tecniche normative nella respressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni, in Il diritto penale delle società commerciali, a

cura di NUVOLONE, 1971, p. 111. Conf. Pedrazzi, Gestione di impresa e responsabilità penali, in questa Rivista, 1962, p. 286.

<sup>(4)</sup> ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, 7º ed., 1990, p.

zione di cui all'art. 2392 c.c. disciplina infatti due distinte ipotesi di re sponsabilità: una è quella che ha per irrinunciabile presupposto la comento del dissesto della società). sia sussistente il nesso di causalità rispetto alla causazione o all'aggravaattivamente, dai soggetti concorrenti (principali); diversamente, la seandamento della gestione. Soltanto la prima può dare origine ad un'iposussistere in quanto vi sia violazione del dovere di vigilanza sul generale presupposto prevede il dovere di impedimento; l'altra, che in tanto può noscenza di specifici atti pregiudizievoli e che su questo indispensabile impropria per inosservanza dell'obbligo imposto dalla legge (sempre che conda può valere solo ad integrare la fattispecie di bancarotta semplice tesi di concorso omissivo nei fatti di bancarotta fraudolenta commessi

di fuori del caso (...) di positiva conoscenza di atti pregiudizievoli, una di allarme, ma occorre anche che li abbia concretamente valutati come le presupposto, innanzi tutto, la conoscenza specifica dell'illectio da imresponsabilità penale per omesso doloso impedimento ha per indefettibifatto per impedirne la prevista realizzazione » (5). Ne consegue che « al pedire; per aversi una responsabilità, ex art. 40 c.p., non basta che responsabilità degli amministratori ex art. 2392 può sorgere solo se non indici di specifici fatti-reato, concretamente rappresentati e nulla abbia l'amministratore o il sindaco inerte abbia percepito determinati segnali hanno vigilato sul generale andamento della gestione » (6). Il provvedimento giurisdizionale in oggetto rileva pertanto che « la

me il contenuto dell'obbligo sia sempre il medesimo, seppur collegato a di vigilanza e di intervento imposti dal comma 2 dell'art. 2392 c.c., costato posto in evidenza, infatti, ad esplicazione del contenuto dei doveri pregiudizievoli, finalizzata alla reazione impeditiva o riparatrice. Già è care quale sia il contenuto dell'obbligo di vigilanza e quindi quale la dimancata neutralizzazione, di atti pregiudizievoli, comprese ovviamente due distinte ipotesi di fatto: « è sempre il mancato impedimento, o la ligenza esigibile ai fini di siffatto dovere inteso alla rilevazione degli atti le omissioni pregiudizievoli, che dà luogo ad una responsabilità dell'am 3. Il problema principale da affrontare è dunque quello di verifi-

nato a rendere possibile la scoperta degli atti pregiudizievoli in fieri o sul generale andamento della gestione non è fine a se stesso, ma è ordigià perpetrati, e l'opportuna reazione impeditiva o riparatrice » (7) (8). ministratore estraneo alle funzioni delegate; anche l'obbligo di vigilare

o di eliminare » (10). mancata eliminazione di un evento, presuppone la possibilità di impedire per fatto proprio « la responsabilità per il mancato impedimento o la gestione » (9), ne consegue che secondo la logica della responsabilità stratore può venire a conoscere vigilando sul generale andamento della zievoli comunque conosciuti, sia nei confronti di quelli che l'amminigiudizievoli. È se « l'obbligo sussiste sia nei confronti degli atti pregiudi subordina, infatti, il dovere di intervento alla conoscenza dei fatti premare l'assenza di questa, in quanto sia possibile dimostrare che - ripossibile ad un amministratore diligente conoscere l'esistenza di quei la violazione dell'obbligo, si sono sviluppati e verificati - sarebbe stato spetto alle concrete circostanze in cui i fatti, rispetto ai quali si contesta mancata diligenza nell'obbligo di vigilare. Ma in tanto è possibile afferché possa affermarsi violato quello è necessario potersi affermare ina fatti e la loro dannosità. Il comma 2 dell'art. 2392 c.c. espressamente dempiuto questo. Ossia è indispensabile provare che vi sia stata una pregiudizievoli è l'inevitabile conseguenza del dovere di vigilanza, percompimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose degli atti E, dunque, evidente che se l'obbligo di attivarsi per impedire il

contenuto del potere, ovvero in quanto vi sia stata l'effettiva possibilità di conoscenza e di intervento. Quale, allora, il contenuto dell'obbligo, e quale la diligenza esigibile? dovere in quanto vi sia stata la concreta e reale possibilità di esplicare il potere, in tanto potendosi affermare (con fondamento) la violazione del esistenza del dovere presuppone quella di sussistenza di un equivalente dere all'accertamento della responsabilità in oggetto: l'affermazione di Questo il principio irrinunciabile che deve, necessariamente, presie-

« non si tratta di una diligenza maggiore richiesta all'amministratore Quanto al grado di diligenza esigibile la dottrina ha chiarito che

un reato: oggettivo, cioè, e soggettivo.
(6) Sent.-ord., cit. omissione penalmente rilevante, che siano presenti nella loro integrità tutti gli elementi che ribadisce la necessità, perché possa darsi una condotta commissiva di reato mediante nistrazione pluripersonale delle società per azioni, in Riv. it. dir. pen., 1957, pp. 534-5, (5) Sentenza-ordinanza, cit. In questo senso, CRESPI, Reato plurisoggettivo e ammi

minoranza » (membro del comitato esecutivo con « voto consultivo »?), in Giur. comm. (7) Sent.-ord., cit. Cfr. anche AA.VV., I poteri di controllo degli amministratori « di

PEDRAZZI, Gestione di impresa e responsabilità penali, cit., p. 284

<sup>9</sup> PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 286

vista, 1964, p. 25. (10) Pedrazzi, I reati societari in regime di amministrazione collegiale, in questa Ri-

dell'obbligo di amministrare con diligenza » (11). ghi di vigilanza e di intervento « costituiscono solo una specificazione conosca l'esistenza di uno specifico atto pregiudizievole »; che gli obblima della diligenza *normale* per l'ipotesi particolare che l'amministratore

Quanto al contenuto dell'obbligo di vigilanza, la ricordata decisione della giurisprudenza di merito afferma essere « pacifico che il dovere di la totalità degli atti gestionali; men che meno è un dovere di puntuale nerali della gestione, non già un dovere di controllo su singoli atti o sulcollegio sindacale (art. 2403) » (12). controllo sulla contabilità che nel sistema del codice compete invece at vigilanza degli amministratori (...) è un dovere di vigilare sulle linee ge-

doveri di conoscenza o, forse più adeguatamente, doveri di acquisizione sulla base dei *poteri* a ciascuno spettanti ». doveroso ed esigibile, alla stregua della diligenza dovuta da ciascuno e percezione o comprensione di dati, il cui apprendimento sarebbe stato di conoscenza: l'inosservanza di questi doveri consiste nella mancata Ed ancora: « i doveri di vigilanza e controllo (...), sono innanzitutto

za di intervento, da parte di amministratori e sindaci, a fondare un adto di eventi dannosi per la società o per i creditori sociali, doveri di imne dolosa o quantomeno colposa di quelle conoscenze a seguito delle constatazione del dato di fatto: occorre anche che l'inerzia e l'assenza di debito di inosservanza degli obblighi loro incombenti non basta la mera dall'ordinamento per la tutela di specifici interessi » (¹³). quali sorge l'obbligo di intervenire e di estrinsecare quei poteri attribuit intervento siano concretamente riconducibili ad una mancata acquisizionoscenza prima richiamati ». Di fronte quindi « alla inerzia od all'assenpedimento che peraltro sono strettamente conseguenziali ai doveri di co-« I doveri di vigilanza e controllo sono inoltre doveri d'impedimen-

quali elementi di « percezione » all'amministratore sia contestabile un possibilità di impedimento o eliminazione, impone di chiarire attraverso Si pone, dunque, l'interrogativo, che, in ossequio al principio di

contestare e quindi giudicare la negligenza nel dovere di vigilanza e verso l'analisi di quali risultati di gestione sia fondatamente possibile comportamento negligente e perciò non vigile ed inattivo, ovvero attraintervento conseguente.

ni dell'impresa sociale » (15). esigibile sarà tanto più sommaria, quanto più vaste saranno le dimensio tresì, che « quello della vigilanza è poi un criterio relativo: la vigilanza nerale sembra dipendere dal loro modo di manifestarsi »; chiarendo, alarticola » (14), e che « piuttosto che dalla qualificazione giuridico-penale delle azioni ed omissioni pregiudizievoli, l'efficacia di una vigilanza gemicamente riguardata: controllata attraverso i risultati nei quali sfocia, che tale « vigilanza si rapporta alla gestione nel suo complesso, panora piuttosto che nei singoli interventi in cui la funzione amministrativa si tore senza funzioni delegate, si era precisato come balzasse all'occhic Già a dimensionare l'impegno di vigilanza esigibile dall'amministra

strino anche soltanto un briciolo di autonomia » (16). compresa, s'intende, quella di negare la riconferma di coloro che modroni della società, ai quali è riservata ogni decisione di rilievo, ivi non per questo meno operante, di non arrecare alcun disturbo ai pastati chiamati a farne parte per meriti passati, con l'intesa tacita, ma nenti la cui funzione è di dar prestigio all'organo collegiale o che sono giori responsabilità; mentre minime o nulle saranno quelle dei compoappartenenti al comitato esecutivo) dovranno anche affrontare le mag senza rilevare altresì che « va da sé che i titolari del potere concreto bile in ragione della carica ricoperta ed effettivamente esercitato. Non tà è in stretta correlazione con la titolarità del potere concreto esercitama deve anche adeguatamente valutarsi la misura del potere tra i mem-(presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato bri del consiglio di amministrazione. È chiaro infatti che la responsabilinifestarsi dei fatti pregiudizievoli ed alle dimensioni dell'impresa sociale, D'altra parte, non solo è necessario fare riferimento al modo di ma-

ta, rispetto agli amministratori senza funzioni delegate, il necessario corollario del principio portante di concreta possibilità di impedire o elidell'amministratore che non si occupi della gestione, ma che rappresen-Affermazione quest'ultima che non significa affatto irresponsabilità

obbligo di vigilanza (e di eventuale intervento), gli amministratori delegati, così come acno anche i ben più ampi obblighi di amministrazione attiva » (p. 54). vento) che si estrinsecano sull'attività del direttore generale, degli altri direttori, dei procade per l'amministratore unico, non solo hanno incisivi obblighi di vigilanza (e di inter-52-3, a cui avviso « piuttosto va detto che mentre ai deleganti incombe solo un semplice motori, ecc. (nonché ove esistono, sull'attività degli altri amministratori delegati), ma han (11) BONELLI, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, 1992, pp

<sup>(12)</sup> Sent. ord., cit. Sent. ord., cit.

<sup>(15)</sup> (15) PEDRAZZI, Gestione di impresa e responsabilità penali, cit., p. 286 PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 287.

<sup>1990,</sup> p. 263 CONTI, in Trattato di diritto penale dell'impresa, diretto da DI AMATO, Vol. I,

minare l'evento quale presupposto indispensabile per un giudizio di re-

gestione » (17); che, quand'anche si dovesse, a torto, giudicare il contesignifica che la vigilanza « deve essere intesa agli aspetti salienti della significato: non aver vigilato « sul generale andamento della gestione » stratore si dovesse trasformare in sindaco, o in pubblico ministero. debba essere correlato ai poteri. Né sarebbe tollerabile che l'ammini nuto del dovere di vigilanza più ampio, resta imprescindibile che esso Ecco allora che la lettura della norma si dimostra di inequivocabile

dall'art. 2392, comma 2, un controllo generico: in quanto la verifica (il riscontro) è fatta non sui singoli fatti, ma sull'attività » (18). Sul « gene-La vigilanza altro non è che un controllo: « certo, nel caso previsto

rale andamento della gestione », appunto.

amministratore di un potere di vigilanza illimitato e discrezionale, « significherebbe consentire una continua interferenza nei confronti dell'olazione del citato art. 2392, comma 2 » (19). inammissibili ostacoli al regolare svolgimento della gestione societaria perato degli amministratori delegati, interferenza che creerebbe degli che, è palese, è stato volutamente evitato dal legislatore nella formu A tacer d'altro, l'ammissione di esistenza in capo ad ogni singolo

od eliminazione (o attenuazione) quanto sia dimostrabile un'effettiva e reale possibilità di impedimento affermare la responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 2392 c.c. in tizzabile un'eccedenza del dovere rispetto al potere, in tanto potendos Insomma — ed è quanto più preme porre in evidenza — non è ipo-

di la loro violazione. giudizio si debbano valutare i doverì di vigilanza e di intervento e quin Risulta così possibile comprendere attraverso quali elementi di

putazione di inadempimento dell'obbligo di vigilanza, costituendo il docun addebito di mancato intervento allorché non vi sia possibilità di imsulta chiaro che perché possa affermarsi sussistente l'inadempimento de vere di intervento. l'inevitabile conseguenza dell'obbligo di vigilanza, ri-Premesso infatti che non è possibile affermare la fondatezza di al-

(17) Allegri, Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori

dell'obbligo sarebbe sussistente: né di quello di vigilanza, né di quello di noscere la commissione di fatti pregiudizievoli, nessun inadempimento zio di detto dovere facesse difetto la possibilità di scoprire e quindi di covenire a conoscenza dei fatti pregiudizievoli. Qualora, infatti, nell'esercidovere di vigilanza deve potersi affermare che fosse sussistente in capo all'amministratore l'oggettiva (e soggettiva) possibilità di scoprire, ovvero di

non vigile ed inattivo, sono quelli rappresentativi dell'attività ovvero dei dei quali è possibile contestargli un comportamento negligente, e perciò risultanti dalla contabilità ufficiale, intendendosi per essa i bilanci deliberazioni assunte all'interno del consiglio di amministrazione e quelle risultati di questa. Sono cioè soltanto le informazioni rese e l'oggetto delle ministratore senza funzioni delegate possiede ed attraverso la sola analisi nei quali sfocia, i soli elementi di « acquisizione di conoscenza » che l'amesplicazione non già sui singoli atti, ma sull'attività, attraverso i risultati Dunque, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza trova la sua

te al di fuori del consiglio di amministrazione. legge attribuito al consigliere di amministrazione privo di funzioni delega-Troppo spesso si omette infatti di considerare che nessun potere è per

normativo), motivo di addebito di responsabilità a carico degli ammini (nonostante il contrario indirizzo giurisprudenziale privo di fondamento che le eventuali (pur note) lacune di un sistema non possono costituire amministratori quelle concernenti le funzioni deliberative. Ed è evidente tà). E questo per la precisa ragione che nel nostro sistema le più penetranti prie già del collegio sindacale (né ostacolare il funzionamento della socieamministratori non deve, comunque, sovrapporsi alle competenze proribadito che l'esercizio del potere-dovere di controllo da parte dei singoli funzioni di vigilanza sono state assegnate — appunto — ai sindaci; agli E proprio per questa ragione che la giurisprudenza di merito (20) ha

insindacabilità da parte del giudice degli atti ovvero delle scelte di gestioto in dottrina e ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità — di Né appare fuori luogo ricordare il principio fondamentale — afferma-

no lo svolgimento di una vigilanza e di un controllo di upo investigativo, Nei doveri previsti per legge a carico degli amministratori non rientra-

Scotti-Camuzzi, intervento in I poteri di controllo degli amministratori di mino-

<sup>(19)</sup> GRASSETTI, in op. ult. cit., p. 808

RELLA, in questa Rivisia, 1990, p. 1473 Trib. Milano, 17 marzo 1986, in Rassegna di diritto societario a cura di

V. BONELLI, op. cit., p. 630.

autori degli illeciti, al preciso fine di impedire la conoscenza e la stessa conoscibilità dei medesimi fatti-reato commessi. trici » finalizzate proprio alla elusione dei controlli. Sarebbe addirittura ovvero destinati ad incidere sulle attività « manipolatrici » ed « occultaparadossale che ad un amministratore si potesse contestare a preteso fondamento dei suoi doveri proprio l'attività posta in essere dai soggetti

« può essere fatta conseguire solo alla violazione di precisi obblighi tasstatazione della verificazione dell'evento » (22). sativamente imposti dalla legge e non certo anche dalla semplice conun atto pregiudizievole da impedire. L'affermazione di responsabilità di rischio di stato di insolvenza non costituiscono in sé conoscenza di gnificare la commissione di fatti-reato. Così, la situazione di difficoltà e tabile a tutti (indistintamente) gli amministratori, se con essa si vuole sicano degli errori nella gestione; non è, in ogni caso, per se stessa impu-La cosidetta mala gestio è penalmente irrilevante se con essa si indi-

mancata, colpevole, conoscenza dei fatti-reato. portune e non di per sé illecite; ben altra sarebbe la conoscenza o la cietà o l'adozione di decisioni gestionali successivamente rivelatesi inop-Una cosa è l'eventuale « notorietà » di difficoltà incontrate dalla so-

conosciuto nell'adempimento dei doveri degli amministratori che quei che l'allarme che il semplice sospetto degli stessi avrebbe potuto provocommissione dei reati era stata occultata in modo da impedire finan'anziale in discorso, si è ritenuto che in una situazione di fatto in cui la fattispecie in cui si è accertato che fatti costituenti reato non avevano attivamente compiuto. Perciò, in una care, nessun addebito né a titolo di dolo, né di colpa, potesse essere ri-Proprio per queste ragioni nel caso esaminato dalla decisione giudi

- fiche delibere del consiglio di amministrazione; che a) nessuno dei fatti di distrazione contestati trovava causa in speci
- diciture « generiche », e che stione « quotidiana », utilizzando al fine della loro collocazione contabile sigle « incomprensibili » od « equivoche » e, nella gran parte dei casi quei fatti oggetto di giudizio erano stati posti in essere nella ge-
- si è giudicato che, pur potendo l'assenza di interventi essere ricondotta ogni singolo esercizio grazie ad « abili operazioni di compensazione », danno della società, rispetto a tale mancata « percezione » non si potes (în sé) alla mancata « percezione » dell'attività delittuosa perpetrata in c) quei fatti non erano mai emersi nelle comunicazioni sociali
- (2) C. App. Milano, Sez. Ist. cit. nt. 1.

tispecie di cui all'art. 224, n. 2, l.f. (24). sponsabilità ex art. 40 c.p. », così come esclude la sussistenza della fat sia diretto sia eventuale, necessario perché si possa ipotizzare una reacquisizione, incolpevole (...), esclude in re ipsa la sussistenza del dolo, lo » (23): era ovvio, perciò, che si dovesse concludere che « la mancata qualche modo coloro che erano preposti alla vigilanza ed al controlcarico degli amministratori che non avevano attivamente concorso nella se prospettare alcun addebito per violazione dei doveri di vigilanza a impedire l'emergere di sintomi od indici anomali che allertassero in tà societaria, dei fatti-reato contestati, con la volontà specifica (...) di terminata dall'abile e doloso occultamento, nei meandri della contabili commissione dei fatti-reato. Invero « tale mancata percezione è stata de-

a colpa dell'amministratore e quindi — in ipotesi affermativa — se que sta sia stata causale rispetto al verificarsi (o all'aggravarsi) dell'evento. quegli stessi fatti sono stati compiuti e dei contenuti degli obblighi di nella necessità di verificare se in ragione delle modalità con le quali stratore « non sapeva »; l'oggetto dell'accertamento è dunque indicato cata acquisizione sia incolpevole. La inaccettabile presunzione secondo dell'irrinunciabile presupposto di conoscenza quante volte la sua mandempimento dell'obbligo di intervento può essere affermato in difetto prire e quindi conoscere il compimento degli stessi, poiché nessun inacipio in forza del quale non può esservi affermazione di responsabilità, plice, da un lato, e, dall'altro, il riconoscimento del fondamentale prinsponsabilità, tra fatti di bancarotta fraudolenta e fatti di bancarotta semte concorso nella commissione dei reati), la distinzione, in termini di relegge, una siffatta carenza di consapevolezza sia o meno da addebitarsi fermazione tanto spesso più rispondente alla realtà dei fatti: l'amminila quale l'amministratore « non poteva non sapere » è sostituita con l'afle modalità di attuazione ed occultamento dei fatti pregiudizievoli, sconeppure a titolo di bancarotta semplice, se non sia stato possibile, per amministratori privi di funzioni delegate (e che non abbiano attivamen Ecco posto in tal modo in evidenza, rispetto alla posizione degli

tro nelle comunicazioni sociali ed, in particolare, nei bilanci. E assa rate in sede di consiglio di amministrazione, ma neppure trovino riscon tamento in sede penale a titolo di bancarotta non solo non siano delibe-È assai frequente, infatti, che le operazioni illecite oggetto di accer

<sup>[24]</sup> (42)

Sent. ord., cit. Sent. ord., cit.

più comune, per contro, che la commissione degli illeciti sia attuata con modalità — ed *in primis* con la falsificazione dei bilanci — finalizzate proprio all'occultamento di quei fatti, al preciso fine di evitare che quanti sono tenuti al dovere di intervento si adoperino ad adempiervi, tanto che soltanto a distanza di tempo e grazie a complesse indagini e difficoltosi accertamenti suole rendersi possibile, per la fatica di chi è dotato di poteri ed investito di compiti inquirenti, la ricostruzione di quanto effettivamente verificatosi.

che, pur mirando entrambe all'impedimento o all'eliminazione degli att sa quella delegata o comunque « propria » del comitato esecutivo o di pregiudizievoli, sono, tuttavia, distinte: la prima è responsabilità solidale di quanto è possibile. mento del secondo obbligo, ovvero del dovere di attivazione, nei limiti integra, per contro, il presupposto indispensabile al fine dell'adempimeno già commessi. Soltanto la conoscenza, concretamente acquisita della reazione impeditiva o riparatrice a seconda che questi siano stati o scoprire e quindi a conoscere l'esistenza di fatti pregiudizievoli al fine gressione di obblighi, rispondenti a medesima finalità, ma distinti in terdi siffatta neutralizzazione. La disposizione di legge prevede una prosia a conoscenza ed il cui contenuto è limitato a quanto si poteva al fine zione delle conseguenze di atti pregiudizievoli di cui l'amministratore bilità per il mancato impedimento o la mancata eliminazione o attenuauno o più amministratori; la seconda, in termini disgiuntivi, è responsaper non aver vigilato sul generale andamento della gestione ivi compremini di responsabilità. Il primo impone un obbligo di vigilanza inteso a Il comma 2 dell'art. 2392 c.c. prevede due ipotesi di responsabilità

È solo avendo ben chiara questa distinzione che diviene precisabile il significato della mancata « percezione » dell'attività delittuosa perpetrata in danno della società e possibile la comprensione di quali debbano essere le sue conseguenze in termini di responsabilità degli amministratori ai quali la stessa sia addebitabile, in ragione della censurabilità, penalmente rilevante, delle loro condotte.

A questo fine si deve porre in evidenza che la « percezione » è una « conoscenza di primo momento », è cioè un principio di conoscenza: come tale impone che si adempia al dovere di vigilanza, ovvero che ci si adoperi, per quanto possibile, al fine di maturare quella compiuta ed effettiva conoscenza che, sola, e a differenza della mera « percezione », integra il necessario presupposto del dovere di intervento. Il cosidetto « segnale di allarme » altro non è che l'indicazione di un pericolo, che, se recepito, altro non può significare se non un sospetto che vi sia qual-

cosa da conoscere. Ciò non significa ancora che vi sia una concreta possibilità di conoscenza, né, tantomeno, un'effettiva conoscenza. Il « segnale d'allarme » è un generatore di sospetto, genericamente prodromico alla conoscibilità. Rispetto a questo indice di rischio il soggetto può rimanere inattivo, oppure attivarsi e maturare la conoscenza o attivarsi e non riuscire a conoscere: se viene a conoscenza può, nuovamente, rimanere inattivo oppure fare quanto gli è possibile al fine di impedire, eliminare, o attenuare.

addebitabile all'amministratore in quanto responsabile di non aver masto: il mancato adempimento dell'obbligo di intervento sarebbe allora se, pur in presenza dell'effettiva possibilità di recepirlo come tale, ovveallora sarà ad ogni effetto corresponsabile della sua commissione. Se in scenza della commissione di un atto pregiudizievole senza tuttavia adosiffatto « segnale di allarme », l'amministratore si attivi e venga a conogiudizievole, ovvero di un fatto-reato determinato. Se, rispetto ad un spletamento dell'obbligo di vigilanza avrebbe reso possibile proprio quanto l'adempimento del dovere di vigilanza avrebbe richie volte la mancata percezione gli sia addebitabile a titolo di colpa, ovvero vece resti inattivo, porrà in essere un comportamento colpevole, quante rilevante, essere, innanzitutto, indice di rischio di un preciso atto preturato quella conoscenza, presupposto del dovere di intervento, che l'ero come indice rilevatore di uno specifico fatto-reato, non abbia fatto perarsi per impedirlo o per eliminare o attenuare le sue conseguenze, l'atto pregiudizievole, il « segnale di allarme » deve dunque, per essere Se a carico dell'amministratore l'oggetto del dovere di vigilanza

Diversamente se un sifiatto « segnale di allarme » non sia stato *vo-lutamente* « fatto proprio », ovvero se, pur recepito come indice di rischio di un preciso fatto-reato, il comportamento inattivo sia stato tenuto proprio al fine di non maturare quella piena conoscenza che avrebbe imposto il dovere di intervento al fine dell'impedimento o della eliminazione o della attenuazione.

L'oggetto dell'obbligo di vigilanza nel rispetto del contenuto e dei poteri, che ci si è sforzati di precisare, è quello di maturare la conoscenza del compimento di atti pregiudizievoli. Ed è evidente che se il fine dell'inadempimento di questo obbligo, rispetto ad un principio di conoscenza di uno specifico fatto-reato, è quello di evitare di trovarsi nella condizione di dover intervenire al fine di neutralizzarne le conseguenze, l'accettazione del rischio del loro verificarsi è assolutamente consapevole. La « percezione » del compimento di un reato impone, per contro, l'obbligo di esercitare, compiutamente, il dovere di vigilan-

za e cioè di maturare quella conoscenza che impone di intervenire, « per quanto possibile ». Qualora invece l'amministratore si attivi e o non giunga a conoscere compiutamente l'atto pregiudizievole o, conosciutolo, non sia nella possibilità di impedirlo o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, nessun addebito gli sarà contestabile; nella prima ipotesi per non aver tenuto un comportamento negligente rispetto all'obbligo di vigilanza; nella seconda perché pur avendo adempiuto a questo obbligo ed anche maturato l'effettiva conoscenza di quell'atto, quanto poteva fare al fine di adempiere all'obbligo di neutralizzazione dell'atto pregiudizievole e delle sue conseguenze non era sufficiente ad impedire o eliminare od attenuare: chiaro che, in assenza della possibilità di impedire o eliminare, sussiste, comunque e negli stessi limiti, l'obbligo di attenuazione.

Si è in tal modo osservato che dà luogo ad una responsabilità per colpa e non per dolo « il non aver valutato come segnali di allarme o indici di rischio taluni dati, pur percepiti nella loro materialità, che si sarebbe potuto e dovuto assumere a premessa di ulteriori approfondimenti, ma non sono invece stati approfonditi ». Viceversa, « il passaggio dalla colpa al dolo (eventuale) potrà prospettarsi (...) qualora l'amministratore o sindaco assenteista o negligente abbia non soltanto percepito determinati « segnali di allarme », ma li abbia anche concretamente valutati come segnali di specifici fatti-reato, concretamente rappresentati, e nulla abbia fatto per impedirne la prevista realizzazione » (25).

D'altra parte, con riferimento alla locuzione « per quanto possibile » che definisce il contenuto dell'obbligo di intervento al fine di evitare gli effetti degli atti pregiudizievoli di cui l'amministratore sia venuto a conoscenza, si deve ribadire quanto già affermato, e cioè che « i singoli amministratori non delegati (...) non hanno di regola poteri così penetranti da assicurare l'impedimento dei reati che si commettano dagli amministratori delegati » e che « già per questa ragione non dovrebbero almeno di regola considerarsi responsabili ai sensi dell'art. 40, comma 2 ». Non solo, ma « evidentemente la legge, per il fatto stesso di non averli in astratto muniti dei poteri adeguati, mostra di non considerarli

veri garanti dei beni minacciati ». In questa luce, dunque, «l'inciso quanto potevano di cui all'art. 2392, comma 2, c.c., sembra indicare che la legge si rende conto della limitazione dei poteri dei singoli e che perciò limita anche il contenuto dell'obbligo imponendo una semplice obbligazione di mezzi, per quanto è nelle loro possibilità » (26).

anche rispetto al dovere di vigilanza siamo sempre di fronte ad un'obnuto in termini di « potere » e quindi di responsabilità. In altre parole, in funzione dell'obbligo di intervento, debba avere il suo stesso contea rendere possibile la conoscenza di questi stessi fatti pregiudizievoli. non può non essere altrettanto vero che il dovere di vigilanza, ordinato gibilità delle condotte e quindi quelli in termini di responsabilità. ciò perché se il primo obbligo è previsto al fine di rendere possibile l'aproprio al fine della reazione impeditiva o riparatrice, ovvero previsto eliminare o attenuare le conseguenze dannose degli atti pregiudizievoli zione di legge, a « quanto è possibile » per impedire il compimento o contenuto dell'obbligo di intervento è limitato, come recita la disposidempimento del secondo, non possono essere diversi i contenuti di esi bligazione di mezzi per quanto è nelle possibilità dell'amministratore. E zione di mezzi, appunto per quanto gli è possibile. D'altra parte, se il fatti che è chiamato a governare; sul secondo incombe solo un'obbligaproprio perché posto in una posizione di assoluta signoria rispetto ai te). Solo il primo è dotato dei poteri necessari ad impedire l'evento La figura del garante è diversa da quella del sorvegliante (o vigilan

Si rende necessaria, dunque, una riconsiderazione del dovere di vigilanza in correlazione al potere di intervento che approfondisca quali siano i poteri previsti per legge in capo agli amministratori al fine di poter esplicare i contenuti dell'obbligo di vigilanza e di intervento e quali, quindi, quelli che l'amministratore deve esercitare al fine di sottrarsi ad un giudizio di responsabilità; ovvero intesa a chiarire che cosa possa e dunque che cosa debba fare l'amministratore al fine di non incorrere nelle due distinte ipotesi di responsabilità previste dal comma 2 dell'art. 2392 c.c. È cioè necessario, al fine di comprendere quando l'amministratore possa essere giudicato « immune da colpa », come prevede il comma 3 della disposizione in oggetto, riverificare quali siano i poteri che l'amministratore deve esercitare al fine di sottrarsi ad un giudizio di responsabilità, sia nell'ipotesi in cui l'illecito sia perpetrato con l'adozio-

<sup>(25)</sup> STELLA-PULITANO, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, pp. 569-70. Osservano questi AA. che « in questi casi, infatti, sussisterebbe il contenuto psicologico del dolo, quale effettiva rappresentazione o previsione del fatto (sia pure in termini non di certezza), e l'assenteismo acquisterebbe il significato, non di mera generica indifferenza a quanto potrebbe accadere, bensì di colpevole inerzia di fronte alla concreta rappresentazione del verificarsi di un determinato fatto illectito » (p. 570).

<sup>(26)</sup> Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa, 1985, p. 204, che ritiene che siffatte conclusioni possano valere anche per i sindaci rispetto agli illeciti commessi da chi provvede agli atti di gestione sociale.

ne di una formale delibera del consiglio, come prevede il comma 3 dell'art. 2392 c.c. che, imponendo l'annotazione del dissenso dell'amministratore, postula l'esistenza di una deliberazione dalla quale dissentire (27), sia in quella in cui l'illecito sia compiuto in assenza di delibere del consiglio; capace dunque, di chiarire quali siano i poteri riconoscibili all'amministratore al fine di adempiere all'obbligo di vigilanza per l'acquisizione di conoscenza degli atti pregiudizievoli, nonché all'obbligo che, sul presupposto della conoscenza, impone di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, essendo e restando inaccettabile un'eccedenza del « dovere » rispetto al « potere». Insomma, si deve nuovamente approfondire quali siano i poteri che l'amministratore deve esercitare perché, anche nelle ipotesi in cui al compimento dei fatti-reati commessi da chi esercita la gestione sociale non faccia seguito la dichiarazione di fallimento della società, si possa affermare che l'amministratore ha adempiuto ai propri obblighi.

e piena conoscenza, e quanti abbiano al più violato il dovere di vigilansunzione in forza della quale all'amministratore si contestava, fino alla gravarsi del dissesto di legge deve essere stata condicio sine qua non del verificarsi o dell'ag il dissesto della società od il suo aggravarsi: l'inosservanza dell'obbligo certezza, di un nesso di causalità tra la condotta del soggetto agente ed ria, al fine dell'integrazione della fattispecie, l'esistenza, in termini di inosservanza di un obbligo imposto dalla legge, essendo altresì necessaogni caso sufficiente l'esistenza dell'elemento soggettivo colposo per za loro imposto. Dovendosi da ultimo soltanto ricordare che ai fini del getti che hanno attivamente commesso i reati o ne hanno avuto effettiva cessità di operare una distinzione, in termini di responsabilità, tra i sog adesioni in sede di accertamento giudiziario e rimanga acquisita la ne quale amministratore, « non poteva non sapere » -- cessi di trovare to l'amministratore » avrebbe saputo e quindi dovuto impedire quanto condanna penale, la sua stessa e sola qualifica — poiché se avesse « fat la sussistenza del reato di bancarotta, semplice « impropria » non è in In quest'ultima ipotesi rimane auspicabile che la intollerabile preUNICATT DOCENTI SEDI FACOLTÀ ALTESCUOLE CENTRIDIATENEO BIBLIOTECA

catt

Sistema bibliotecario

my Libr@ry



e documentale

→ BiblioCHAT → HOME → AIL	TO → NUOVA RICERCA
---------------------------	--------------------

More nfo

Cerca riferimenti per Rivista delle società. in

Google Scholar

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone MORE INFO):

Richiedi / ☐ Modifica ☐ Nuova ☐ Ritorna all'elenco ☐ Altra ☐ Esporta Prenota Parole chiave di base rivista delle società Tutto il Catalogo UCSC ♥ Cerca Limita la ricerca alle copie disponibili Forse cercavi rivista delle società? Altro 342 risultati trovati. Ordinati per rilevanza | data | titolo . (Ricerche effettuate) Visualizza Record: Precedente Successivo |

Titolo Rivista delle società. Pubblicazione Milano: Giuffrè, 1956-

Periodicità

del seriale

Bimestrale

corr.

Numerazione Anno 1, fasc. 1 (gen.-feb. 1956)del seriale

Nota

Affiancata dalla banca dati su CD-ROM con il titolo: Rivista delle società, che riproduce

fedelmente i contenuti dell'edizione cartacea. Società (Diritto e economia) -- Periodici.

Soggetto

Economia -- Diritto -- Periodici.

altra forma:

Disponibile in Rivista delle società (Online)

ISSN

0035-6018

Ubicazione	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p Milano	
Posseduto	Vol. 1(1956)-, INDICI: v. 1/25(1956/1980).	
Ultima annata in:	Sala riviste	
Casella	MSP-U-1565	
Collocazione	PER-MI-003620	
Nota	Fino al 2008 posseduta anche copia in CD-ROM	
Ultimi ricevimenti:	Novembre- Dicembre 2016 a.61 fasc.6	
Ubicazione	Sala Giurisprudenza - Piacenza	
Posseduto	Vol.1(1956)-vol.15(1970); vol.18(1973)-	
Collocazione	PER-PC-2386	
Nota	Alcune annate donate dal Prof. Luigi Mengoni.	
Ultimi ricevimenti:	Gennaio- Febbraio 2016 v.61 no.1	
Ubicazione	Deposito, Piano seminterrato - Cremona	
Posseduto	Vol.25(1980)-vol.39(1994); vol.40,nn.1-5/6(1995); vol.41(1996); vol.42,nn.1-3,5/6(1997); vol.43(1998)-vol.44(1999); vol.45,nn.1-5(2000); indice dal 1992 al 1999.	
Collocazione	PER-CR-DI.362.01	
Nota	I fascicoli dal 1980 al 2000 sono stati donati dal centro studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	

Uhicariane	Collucazions	Statu	Note
Milano	PER-MI-003620 1973 a. 18	-	A RILEGARE
Milano	PER-MI-003620 1970 a. 15 [TOMO 2]	-	A RILEGARE
Milano	PER-MI-003620 1963 a. 8	-	A RILEGARE
Milano	PER-MI-003620 1962 a. 7 [TOMO 1]	-	A RILEGARE
Milano	PER-MI-003620 1956 a. 1 [TOMO 1]		A RILEGARE
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p Milano	PER-MI-003620 2015 a. 60 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p Milano	PER-MI-003620 2015 a. 60 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco